

Giuseppe Rivetti

La modernità del pensiero di Ezio Vanoni. Prime forme di fiscalità dal volto umano

Un peso imposto ai cittadini per qualsiasi abuso della forza pubblica e che non serva per fini di utilità collettiva, sarà «taglia», «spoglio» mai «tributo».

Ezio Vanoni

### 1. *Una considerazione introduttiva*

Introdurre la figura e l'opera "dell'indimenticabile Professore"<sup>1</sup> che ha coniugato rigore e modernità, rappresenta un compito lusinghiero e arduo per la vastità del suo pensiero economico e giuridico.

Vanoni come Mattei non scrive prologhi in cielo<sup>2</sup>, ma cerca di risolvere i problemi reali di un Paese in gravi difficoltà economiche (e non solo). Per questo ricerca costantemente i punti di contatto tra il Diritto e la realtà sociale, consapevole di delineare un orizzonte più vasto.

Il rapporto tra Vanoni e Mattei è stato importate per entrambi. Non va trascurata la profonda amicizia e la reciproca stima, come appare chiaro dalle preziose immagini di vita privata che li vedono stringersi la mano, pescare insieme o presiedere manifestazioni pubbliche.

<sup>1</sup> La definizione è di Arturo Carlo Jemolo, *Il Ponte* (Luglio, 1957).

<sup>2</sup> Contribuiscono in modo decisivo le sollecitazioni del tempo per un rinnovamento metodologico. Ezio Vanoni è consapevole del valore dei diritti di libertà, ritenendo vivo e pratico l'ammonimento di Piero Calamandrei: «quello che più importa, in fatto di diritti, non è tanto la loro proclamazione teorica, al modo dei famosi testi francesi, quanto la concreta determinazione dei mezzi pratici più adatti ad assicurarne l'osservanza».

Del resto, in molte circostanze, l'incontro con un'altra persona reca in sé una promessa di futuro e nel caso di Mattei e Vanoni la promessa è stata mantenuta soprattutto all'Italia.

2. *La riforma tributaria, pietra angolare di uno Stato democratico. Nuove impostazioni di fiscal policy*

Giurista colto e raffinato, allievo di Benvenuto Griziotti. Si laurea a Pavia nel 1925 con una tesi sul *Natura e interpretazione delle leggi tributarie*. Vince una borsa di studio della Fondazione Rockefeller (su designazione di Luigi Einaudi) che gli consente di recarsi in Germania dove si registrava, in quel periodo, un alto livello di elaborazione del diritto pubblico. Sul piano funzionale, trovava diretta applicazione il concetto della imposizione fiscale fondata sul principio formale di sovranità finanziaria.

Le opere giuridiche e gli scritti parlamentari svelano la costante attenzione al ruolo del diritto tributario nel suo sviluppo economico, politico e sociale. Aspetti che, per usare le parole di Vanoni: «si presentano come le diverse facce di uno stesso poliedro dove ognuna risulta in funzione delle altre, poiché tutte devono dare l'idea dell'insieme».

Di tutta evidenza il rifiuto di un diritto eccezionale, odioso, il cui fine ultimo ed esclusivo sia legato a sterili forme di tassazione o peggio ancora a limitazioni e ostacoli alla libera iniziativa economica.

Una metodologia fondata su una concezione innovativa del sistema fiscale: «L'imposta deve essere sopportabile, non deve essere opprimente, non deve scoraggiare la produzione del reddito e non deve diventare causa di evasione».

Una prospettiva di analisi fondata sulla convinzione che non vi sia possibilità di un sistema democratico, senza un ordinamento tributario equo e affidabile. La riforma fiscale è, infatti, la pietra angolare di ogni Stato di diritto<sup>3</sup>.

Per tali ragioni afferma: «un'imposta ridotta nella sua aliquota attenua lo stimolo all'evasione che il singolo considera

<sup>3</sup> E. Vanoni, *Discorso al Senato*, seduta, 25 luglio 1950.

quasi una forma di legittima difesa, contro una imposizione che egli ritiene lesiva della sua sfera individuale»<sup>4</sup>.

Non si può, quindi, risolvere il problema solo con le sanzioni fiscali. Il segreto consiste nel creare un contesto di giustizia fiscale nel quale il cittadino non oppresso senta che difendendo l'applicazione dei tributi, difende non una legge formale dello Stato ma l'essenza stessa dello Stato.

L'idea del tributo è, infatti, norma di convivenza che non ha bisogno di sanzione perché la crisi di tale norma è la crisi dello Stato.

Con riferimento ai rapporti giuridici tributari, in contrasto con il pensiero dominante, ribadisce a più riprese una sostanziale solidarietà di interessi tra contribuente e Stato impositore<sup>5</sup>.

Non semplice legge fiscale, ma un sistema orientato verso alti rapporti di correttezza, a differenza di quello che era il tradizionale rapporto tributario fondato sull'equivoco e sulla discrezionalità (spesso abusata)<sup>6</sup>.

Sulla base di tali presupposti, sottolinea come sia un preciso onere per l'ufficio motivare e dimostrare gli "accertamenti in contrario" e di fornire la prova di essi<sup>7</sup>. Inoltre, sostiene il principio in relazione al quale l'imposizione deve avvenire sulla base dei redditi effettivi e non su quelli presunti o addirittura su semplici elementi indiziali. Appare chiaro il desiderio di stabilire tra lo Stato e il contribuente un rapporto (non di potere ma di diritto) basato su canoni di lealtà e buona fede<sup>8</sup>.

<sup>4</sup> Cfr. E. Vanoni, *Discorso alla Camera*, seduta, 21 ottobre 1948.

<sup>5</sup> Al maggior rigore negli accertamenti deve corrispondere una riduzione delle aliquote, poiché livelli elevati di tassazione rappresentano un evidente ostacolo alla creazione di un clima di fiducia tra Stato e contribuente.

<sup>6</sup> D'altronde Vanoni ha vissuto in prossimità temporale con una cultura giuridica che già si interrogava sui diritti di libertà oppure tentava di rileggerli criticamente.

<sup>7</sup> Punto di partenza dell'analisi sulla natura delle norme è rappresentato dalla sua profonda convinzione *in dubio contra fiscum*.

<sup>8</sup> In un contesto temporale ostile, introduce il tema della buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente. Per certi aspetti si può affermare come, nelle finalità funzionali, anticipi i contenuti dello Statuto dei diritti del contribuente nelle sue aspirazioni di garanzia di diritti di difesa. Cfr. Legge 27 luglio 2000, n. 212, *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*, e succ. mod., con particolare riferimento al D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 che ha introdotto l'art. 10-bis (*Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale*).

Del resto in Vanoni vi è la consapevolezza di come il tributo sia legato alla vita dello Stato, ma anche alla partecipazione del cittadino a quella vita. Avverte la necessità di una interazione positiva, fondata su rapporti di leale collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Un confronto senza pregiudizi in cui quest'ultima non presuma, a priori, propositi di evasione del contribuente<sup>9</sup>.

Nel contempo non lo ossessioni con continue verifiche tributarie perché: «quella situazione di inquisitore ed inquisito si deve tradurre in una situazione il più possibile di *collaborazione* tra chi cerca di realizzare l'interesse dello Stato e chi sente profondamente il proprio dovere nei confronti dello Stato e vuole adempierlo con equità, anche se non con entusiasmo, perché ricordo sempre un discorso dell'on. Corbino che in una discussione, svoltasi alcuni anni or sono, ricordava di non aver mai visto i contribuenti incolonnarsi con la bandiera e la musica in testa per andare a pagare le imposte»<sup>10</sup>.

Per altro verso, i controlli eccessivi e le pene severe fanno crescere nel breve il gettito tributario, ma erodono la morale fiscale e il contratto sociale. Al contrario, quando il cittadino si sente partecipe al processo di determinazione delle spese e delle leggi fiscali, aumenta l'adempimento volontario<sup>11</sup>.

Si delinea, in tal modo, la figura di un contribuente consapevole dei propri doveri e forte dei propri diritti «ma anche una diversa Amministrazione finanziaria non composta da accolti esecutori di ordini, ma cervelli pensanti di uomini responsabili, formati tecnicamente e moralmente»<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Il suo pensiero si fonda su forme di reciproco rispetto e fiducia tra cittadino contribuente e Stato impositore.

<sup>10</sup> Cfr. E. Vanoni, *Discorso al Senato*, seduta, 30 ottobre 1948.

<sup>11</sup> Sulla stessa tematica, Luigi Einaudi sottolineava come l'elemento della volontarietà nell'adempimento delle imposte, risulti elevato «quando queste ultime siano sentite giuste perché eque, utili e funzionali per sé e la comunità», L. Einaudi, *Miti e paradossi della giustizia tributaria*, Torino, Einaudi, 1938, p. 89.

<sup>12</sup> Non a caso provvide all'istituzione di una Scuola centrale tributaria. Sul tema, L. Einaudi, *Prediche inutili*, Torino, Einaudi, 1959, *passim*.

La riforma Vanoni<sup>13</sup>, nella sua essenza primaria, rappresenta qualcosa di diverso poiché cerca di creare una condizione finalizzata a valorizzare il ruolo del cittadino/contribuente, non meramente passivo e in attesa dei controlli, ma che finalmente “si dichiara”.

Non a caso, nella corrispondente opera di Ministro delle finanze (dal 1948 al 1954)<sup>14</sup>, tra molteplici difficoltà, ostracismi, derisioni e resistenze, introduce l’obbligo della dichiarazione generale dei redditi. Non fu semplice, molti pronosticavano, infatti, che sarebbe costata in termini di consenso elettorale.

Vanoni se ne assunse la responsabilità, ebbe fiducia ed ebbe ragione.

### *3. Il fondamento etico del tributo. La solidarietà sociale posta a base del dovere tributario*

I suoi studi<sup>15</sup> sono costantemente pervasi da un evidente fondamento morale: la solidarietà sociale posta a base del

<sup>13</sup> Vanoni eredita un sistema tributario nazionale difficile, complicato e ricco di contraddizioni. D'altra parte, all'atto di unificazione dell'Italia (1861) si convenne di introdurre una struttura fiscale che riassume e integrasse al suo interno i diversi sistemi degli Stati pre-unitari, accomunati da una stessa matrice di stampo francese napoleonico. La soluzione adottata fu quella di estendere su tutto il territorio nazionale il sistema in vigore nel Piemonte.

Tale configurazione era ritenuta largamente inadeguata perché caratterizzata da norme che intralciavano la vita economica e favorivano meccanismi di evasione. Diffuse sperequazioni, molteplicità di tributi e complessità dei testi legislativi. Rimane in vigore fino alla prima vera riforma tributaria (*Riforma generale delle imposte dirette sui redditi e nuovo ordinamento dei tributi locali. Atto C.1105 del 1 marzo 1919* – primo firmatario Filippo Meda).

Il successivo periodo di riferimento arriva proprio al 1951 – anno della riforma Vanoni – (Legge 11 gennaio 1951, n. 25. *Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario*). A seguire, nel 1971 entra in vigore la riforma Visentini (Legge 9 ottobre 1971, n. 825. *Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria*).

<sup>14</sup> Ministro delle finanze nei governi De Gasperi V-VI-VII-VIII e Pella. Successivamente Ministro del Bilancio dal 18 gennaio 1954 al 16 febbraio 1956, nei Governi Fanfani-I, Scelba e Segni-I (v. Scheda attività I° e II° legislatura, Senato della Repubblica).

<sup>15</sup> E. Vanoni, *Natura e interpretazione delle leggi tributarie*, Padova, 1932, ora in *Opere giuridiche*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1961; Id., *La dichiarazione tributaria e la sua irretrattabilità*, «Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze», 1937, vol.

dovere tributario. Non solo scienziato delle finanze, ma giurista che attinge alle profonde radici morali della società. In questa prospettiva, esamina e si interroga sul rapporto tra imposizione fiscale e giustizia sociale<sup>16</sup>.

Peraltro la scuola grizottiana cui appartiene Vanoni, adotta una impostazione di natura contrattualistica che fa esplicito

I, pp. 253 ss., ora in *Opere giuridiche*, cit., pp. 349 ss.; Id., *L'Unita del diritto ed il valore per il diritto tributario degli istituti giuridici di altri campi*, «Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze», 1941, vol. II, pp. 243 ss., ora in *Opere giuridiche*, cit., pp. 437 ss.; Id., *Il problema della codificazione tributaria*, «Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze», 1938, vol. I, pp. 361 ss.

Opere essenziali per una corretta comprensione del suo pensiero economico: *La finanza e la giustizia sociale* (1943), *La persona umana nell'economia pubblica* (1945) e *La nostra vita* (1947) nei quali delinea con lucidità gli obiettivi dell'intervento pubblico nell'economia.

<sup>16</sup> Ezio Vanoni seppe dare un impulso profondo allo studio della disciplina tributaria italiana, applicando all'azione di governo, riflessioni maturate nell'ambito della redazione del Codice di Camaldoli al quale aveva collaborato. Si tratta, come noto, di documento programmatico predisposto al termine di un seminario organizzato da un sacerdote bresciano, Giovan Battista Montini (futuro Papa Paolo VI), svoltosi in un monastero benedettino del Casentino tra il 18 e il 23 luglio 1943 e che risultò fondamentale per orientare l'azione del Partito popolare in contrapposizione con gli assunti ideologici dei comunisti e dei socialisti.

Il Codice di Camaldoli venne concepito sul modello di quello belga di Malines del 1927 (rivisto nel 1933), contiene specifici principi in materia di politica economica e sociale. Alcuni principi elaborati nel monastero toscano vennero recepiti nel dettato costituzionale del 1948.

Un testo articolato in enunciati riguardanti le funzioni dello Stato, la destinazione primaria delle risorse, la giustizia distributiva, la solidarietà sociale (in rapporto diretto con la *Rerum Novarum* di Leone XIII, l'enciclica *Quadragesimo anno* di Pio XI e gli scritti di Jacques Maritain).

In particolare, l'art. 92 del Codice indica i *limiti dell'azione finanziaria*. «Risponde a giustizia che i sacrifici richiesti dall'azione finanziaria siano mantenuti entro i limiti strettamente necessari per il conseguimento degli scopi di utilità sociale che la stessa si propone di raggiungere: 1) che i sacrifici debbono essere chiesti ed imposti nelle forme e nei tempi che ne rendono meno grave la sopportazione da parte dei soggetti. Le formalità, le prestazioni accessorie, le sottigliezze di applicazione, devono essere ridotte al minimo, onde evitare inutili aggravii e sofferenze; 2) che nella esazione e nell'amministrazione del denaro pubblico devono seguirsi i sistemi meno complessi e più economici possibili; 3) che l'altezza dell'imposizione deve essere regolata in modo da non opprimere il soggetto e da lasciargli in ogni caso la possibilità di provvedere onestamente ai bisogni suoi e della sua famiglia ed alla elevazione propria e dei propri familiari, secondo le necessità dell'ambiente in cui vive; 4) che gli investiti della pubblica amministrazione debbono in ogni momento ispirare la loro azione al principio fondamentale che il denaro pubblico è inviolabile ed alla considerazione essenziale che chi disperde, male amministra o si appropria di denaro pubblico pecca contro la giustizia».

riferimento alla “causa del tributo” ovvero alla funzione economico-sociale del contratto (la sua giustificazione giuridica).

La causa risulta, infatti, essenziale nella struttura del contratto di diritto civile e la sua mancanza o difetto, rende nulla o annullabile l’obbligazione contrattuale.

Pertanto il potere impositivo finanziario trova un limite ben preciso nell’esistenza stessa della causa del tributo o meglio ancora nella sua corrispondente natura (che viene individuata nei benefici generali della spesa pubblica).

Di conseguenza, solo il fine comune e l’utilità generale possono giustificare il tributo, il quale dovrà essere organizzato in modo da raggiungere la massima utilità con il minor sacrificio dei singoli.

In definitiva, il tributo come strumento della costruzione di un nuovo *ethos* politico e morale.

Del resto Vanoni apparteneva a una generazione che si rivolgeva ancora al “popolo” e non alla “società di massa”; credeva nella democrazia rappresentativa e al Parlamento demandava le scelte più importanti, attinenti alla vita politica, economica e sociale (e tali erano considerate le riforme fiscali).

Giustizia sociale e democrazia economica passarono nell’opera dello statista, attraverso incisive iniziative di equità fiscale diretta a riequilibrare il contributo derivante all’erario dal gettito delle imposte dirette, in applicazione dell’art. 53 della Costituzione.

Del resto, il suo apporto alla Costituente<sup>17</sup> è rappresentato proprio dalle riflessioni sul principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.)<sup>18</sup> e di legalità (art. 23 Cost.).

<sup>17</sup> Il 2 giugno 1946 viene eletto all’Assemblea Costituente (nelle liste della DC) e chiamato a far parte della Commissione dei 75 (insieme a Piero Calamandrei, Giuseppe Dossetti, Luigi Einaudi, Aldo Moro, Giovanni Leone).

Il 15 luglio dello stesso anno, l’Assemblea decise, infatti, l’istituzione di una Commissione speciale incaricata di elaborare e proporre il progetto di Costituzione da discutere in aula. Il 19 luglio, nella sua prima seduta, tale commissione – che divenne nota col nome di Commissione dei 75 – elesse a proprio presidente Meuccio Ruini, già presidente del Consiglio di Stato.

I temi seguiti direttamente da Vanoni, tra gli altri, furono la copertura delle leggi finanziarie, l’ordinamento regionale e la formulazione del principio di capacità contributiva.

<sup>18</sup> Una costante preoccupazione ha sempre guidato le sue scelte di politica fiscale, sul presupposto che concorrere alle spese pubbliche costituisca un preciso dovere di solidarietà.

Con straordinaria lucidità supera il riferimento soggettivo ai soli cittadini, sul presupposto che negli Stati moderni non possa esistere una differenza tra stranieri e cittadini (rispetto agli obblighi di contribuzione alle spese pubbliche)<sup>19</sup>. Inoltre, riconosce la competenza impositiva esclusiva al potere legislativo, come garanzia di libertà.

#### *4. Piano Vanoni: connessione tra politica tributaria e politica della spesa pubblica*

Autore del piano decennale del 1954 per l'economia italiana (noto, più tardi, come Piano Vanoni). Un intervento che non è solo un punto di passaggio ma un punto di arrivo con il quale si propone di incrementare l'occupazione.

*Il suo schema mira a dare speranza agli uomini senza speranza*, consapevole che nessuno può totalmente dissociare le proprie sorti personali da quelle della collettività.

È stato il primo ad avviare un tentativo diretto ad affrontare il problema della disoccupazione in modo strutturale, attraverso una mobilitazione di risorse che coinvolgesse sia il bilancio dello Stato sia il campo privato.

<sup>19</sup> Nello Statuto Albertino il problema fiscale era limitato al profilo della mera legalità: «Nessun tributo può essere imposto o riscosso – recitava l'art. 30 – se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re».

La Costituzione repubblicana segna uno stacco deciso nei confronti del passato, sia presupponendo una terza dimensione rispetto alla contrapposizione dualista tra mercato e Stato, sia entrando a precisare i criteri di fondo cui deve ispirarsi l'azione impositiva dello Stato.

Come dispone, infatti, il primo comma dell'art. 53 Cost., «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva», precisando nel comma successivo che «il sistema tributario è informato a criteri di progressività».

La succinta ma chiarissima formula costituzionale non fu un frutto improvviso e spontaneo. Ad essa si giunse grazie ad un pregresso lavoro di più generale approfondimento sull'uomo, considerato singolarmente e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità; sulla sua dignità originaria, da cui discendono diritti inviolabili ed una eguaglianza radicale da riconoscere e promuovere; sui suoi rapporti con lo Stato, concepito non più secondo l'antica idea del dominio, ma secondo quella del servizio alla persona ed alla società; sul dovere di tutti di concorrere al progresso materiale o spirituale della società, culminante nei più generali doveri di solidarietà politica, economica e sociale; sull'idea di una sussidiarietà corposa e fattiva (Giuseppe Dalla Torre).



In proposito, distingue con evidenza le spese di conservazione dell'apparato statale da quelle di stimolo alla struttura economica e sociale del Paese, cosciente di una stretta connessione tra politica tributaria e politica della spesa pubblica.

In una società ancora in bilico tra il vecchio e il nuovo, delinea un piano economico i cui contenuti vanno oltre la tradizionale economia liberale.

Si confronta con un tessuto sociale ambivalente, per certi aspetti contraddittorio (e per questo insidioso) dell'Italia di metà del Novecento. Una realtà suggestionata dai miti del consumismo, come ben evidenziato dagli storici, ferma su superate convinzioni ma, al contempo ricca di fermenti e alla rincorsa di una incerta modernità. Un mondo che stava scomparendo in cui «l'economia socializzata non è dell'avvenire ma è anch'essa del passato».

Al riguardo, significativa la sua relazione sui problemi del commercio estero alla conferenza svoltasi a l'Avana per iniziativa dell'Onu (1948), nella quale espone chiaramente la sua visione e anticipa con sorprendente lucidità l'evoluzione degli scambi internazionali che seguiranno negli anni successivi.

In particolare evidenzia le contraddizioni delle politiche commerciali dei principali Stati del mondo rivolte a promuovere le esportazioni e a limitare, al tempo stesso, le importazioni.

In tale ambito auspica iniziative finalizzate a ristabilire un certo ordine nella politica economica attraverso una graduale riduzione delle tariffe e l'eliminazione delle altre misure restrittive. Lo sviluppo mondiale esige, infatti, la creazione di spazi più ampi di quelli nazionali (la liberalizzazione non può limitarsi al movimento di merci).

Per questo motivo è stato promotore di importanti provvedimenti legislativi finalizzati a incoraggiare l'afflusso di investimenti stranieri in Italia<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> Cfr. Legge 7 febbraio 1956, n. 43, *Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia*. Il provvedimento mirava a promuovere capitali esteri per contribuire allo sviluppo del reddito nazionale.

5. *Vanoni come i grandi era in anticipo sui tempi. Capace di immaginare il futuro*

Di conseguenza, le sue riflessioni appaiono ancora straordinariamente attuali, nonostante più di sessanta anni ci separino dalla sua scomparsa (1956) e più di un secolo dalla nascita (1903).

Vanoni, come i grandi, era in anticipo sui tempi.

Oggi molto è cambiato. Si registrano mutamenti caratterizzati da una rapidità che distruttura e disorienta. Sullo sfondo, la crisi del diritto dove «il vocabolo crisi sta ad indicare nella sua radice etimologica una armonia che si scioglie, una stabilità che cede al mutamento» (Paolo Grossi).

Il linguaggio, spesso, nasconde il pensiero.

La globalizzazione costringe il giurista ad attraversare nuove categorie. La dimensione economica si misura con quella globale e la modernità (singolare) con tutte le sue rassicuranti applicazioni sembra irreversibilmente segnare il passo rispetto ad un plurale (postmoderno) privo di riferimenti.

La scienza giuridica perde le sue forme e sempre più incerte diventano le corrispondenti applicazioni. Saldezza e sistematicità lasciano spazio a fragilità e approssimazioni riconducibili agli stessi processi di produzione del diritto.

Il linguaggio e le parole del diritto (tributario) appaiono improprie e inadeguate. Si affollano domande dalle risposte sempre più complesse, generate dal moltiplicarsi delle forme e degli interessi economici.

Tutte variabili che costituiscono per il giurista del Ventunesimo secolo una pericolosa tentazione: considerare definitivamente superata la cultura giuridica del Novecento, sul presupposto che la postmodernità abbia ridisegnato un mondo nuovo fondato su dinamiche inesprese che la modernità si rifiuta di comprendere.

Tuttavia la cultura giuridica vive di continuità e nella continuità. I Maestri del passato rimandano temi, indicano delle strade e ci spingono più avanti.

In altre parole, ci sono momenti in cui continuiamo a dialogare con loro ed in alcune circostanze riusciamo a cogliere l'essenza delle loro argomentazioni. Sviluppiamo con la consape-

volezza del presente nuovi percorsi e improvvisamente il loro pensiero appare attuale, in qualche modo, a noi contemporaneo (Guido Alpa).

Tutto questo credo possa affermarsi per Ezio Vanoni che ha attraversato da giovane studioso un tempo di grandi cambiamenti: la caduta di un sistema, la fine della monarchia, la nascita di un nuovo assetto democratico, l'avvento della Repubblica e, infine, l'introduzione di una nuova Carta costituzionale che ha ridisegnato un nuovo affresco istituzionale (e giuridico).

Tuttavia non sembra scontare la fatica dell'innovazione, attraversa con leggerezza e solidità i cambiamenti.

I percorsi giuridici sono caratterizzati da un sotteso e continuo domandarsi, dove tutto sembra messo in discussione e nulla viene dato per scontato. Il suo pensiero presuppone sempre degli interrogativi mai retorici ma strutturali. Le domande si rinnovano, fino a sviluppare considerazioni capaci di cogliere l'essenza stessa delle strutture e delle categorie.

Le argomentazioni giuridiche si fondano sulla antica sapienza di chi ha ben chiaro come la distinzione tra scienze non sia riconducibile all'oggetto, bensì alla sottesa prospettiva (soprattutto per le scienze giuridiche). Il diritto procede, infatti, per evidenze.

Significativo fin dalle opere giovanili il modo di approssimarsi ai fenomeni complessi, accompagnato da un linguaggio limpido in cui i profili storici e giuridici si fondono. Una visione lucida dei fattori economici, rappresentata con rara capacità argomentativa in cui economia e diritto sembrano non avere confini e creare una virtuosa sinergia capace di generare sviluppo economico (una delle costanti del suo pensiero).

Elabora innovativi modelli senza caricarli di sovrastrutture, attento alle concrete manifestazioni e riuscendo a non perdere di vista la visione complessiva, soprattutto quando tratta di profili legati alla crescita del sistema-Paese. In tale prospettiva sperimenta programmi<sup>21</sup> non su problematiche marginali, ma su tematiche di rilievo come la giustizia sociale<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> In un equilibrato temperamento tra teoria e prassi.

<sup>22</sup> Per certi versi è stato capace di indicare il percorso e per arrivare a tanto è riuscito a spogliarsi nella giusta misura di quegli schemi pubblicistici che, a volte, condizionano il pensiero e le analisi. Una visione che gli ha consentito di intervenire sul presente, in

I risultati si videro e gli sopravvissero.

Un uomo straordinario il cui senso dello Stato era visibile, direi costitutivo della sua personalità. A qualcuno che gli rimproverava di essere andato al Senato nonostante la fredda giornata, disse dolcemente: «ma lo sai che era il mio dovere»<sup>23</sup>.

modo chiaro a differenza di quanto accade nel contesto attuale in cui il giurista si muove con (troppa) prudenza tormentato da molteplici preoccupazioni e affascinato da insidiose lusinghe e derive.

<sup>23</sup> Bibliografia di riferimento ai fini del presente contributo, A. Segni, *Ricordo di Ezio Vanoni*, Milano 10 aprile 1956 / Discorso pronunciato dal Presidente del Consiglio Antonio Segni, Bergamo, Grafica Monti, 1956, *passim*.

A. Tramontana (a cura di), *Ezio Vanoni. Scritti di finanza pubblica e di politica economica*, Milano, Giuffrè, 1976, *passim*.

Ezio Vanoni. *Giurista ed economista*, Atti del convegno, Università degli Studi di Milano, 16 giugno 2016, a cura di G. Ragucci, Milano, Giuffrè 2017. In particolare v. i significativi contributi, F. Forte, *Ezio Vanoni e il contrattualismo fiscale*, ivi, pp. 1-20; G. Marongiu, *Ezio Vanoni Ministro delle Finanze*, ivi, pp. 21-40; R. Artoni, *L'imposta personale dai contributi di Ezio Vanoni alle recenti riforme: il ritorno alle imposte cedolari*, ivi, pp. 45-86; E. De Mita, *Ezio Vanoni*, ivi, pp. 91-108; M. Nussi, *La dichiarazione tributaria nel pensiero di Ezio Vanoni*, ivi, pp. 116-130; G. Melis, *Ezio Vanoni e l'interpretazione delle leggi tributarie*, ivi, pp. 133-173; V. Velluzzi, *Ezio Vanoni e l'analogia giuridica: note a margine*, ivi, pp. 177-189; G. Ragucci, *Soggettività e tassazione degli utili non distribuiti nell'insegnamento di Ezio Vanoni. Riflessioni in attesa del reddito d'impresa*, ivi, pp. 197-226; L. Micheletto, *Imposta sulle società: alla ricerca della neutralità*, ivi, pp. 227-259.

Nell'ambito delle iniziative realizzate nel sessantesimo anniversario dalla morte, v., inoltre, *Ezio Vanoni, giurista cattolico e politico: dal Codice di Camaldoli alla Riforma tributaria*. Atti dell'incontro di studio, Roma 26 novembre 2016 a cura di F. Ciapparoni, con introduzione di G. Dalla Torre, pp. 10-17. In particolare v. i significativi contributi di V. Bassi, *Riflessioni sulla natura del concorso alle spese pubbliche, da intendere, in via principale, come esercizio del munus proprio del contribuente, ovvero come esercizio di una funzione finanziaria di rilievo pubblico*, ivi, pp. 18-42; E. De Mita, *Ezio Vanoni* ivi, pp. 43-60; F. Forte, *Principio contrattualista e principio di capacità contributiva nel pensiero di Ezio Vanoni* ivi, pp. 61-92; F. Gallo, *L'attualità del pensiero di Vanoni* ivi, pp. 93-96; L. Leuzzi, *Vanoni: un esempio moderno di come si serve il cambiamento d'epoca* ivi, pp. 97-113; R. Lupi, *La preveggenza di Vanoni su ciò che era prevedibile: l'interpretazione funzionale* ivi, pp. 114-125; G. Marongiu, *Ezio Vanoni Ministro delle Finanze* ivi, pp. 126-142.